

## Introduzione

Il presente lavoro ha ad oggetto il principio della continuità aziendale (*going concern*) applicato alla comunicazione economico-finanziaria obbligatoria, con particolare riferimento alla prospettiva della revisione.

Nella dottrina economico-aziendale il concetto di *going concern* è considerato un assunto in virtù del quale si presume che l'azienda debba continuare a esistere<sup>1</sup>. L'attitudine a perdurare è propria dell'istituto, che svolge, in continua evoluzione<sup>2</sup>, l'attività produttiva finalizzata alla creazione di valore per una ampia varietà di *stakeholders*<sup>3</sup>.

La continuità aziendale è considerata come un principio che orienta la formazione del bilancio e, in particolare, supporta il sistema delle valutazioni; inoltre, contribuisce a predisporre un'adeguata *disclosure* sulle reali prospettive di funzionamento dell'azienda, quale utile informazione per i terzi<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Il concetto di continuità è immanente alla definizione di azienda, percepita «come un istituto (...) duraturo (...)» AMODEO, *Ragioneria*, p. 12. Con riferimento ai caratteri distintivi dell'azienda «la dottrina più avveduta li considera elementi di un nucleo centrale (...), tra loro strettamente collegati, che consentono all'azienda non solo di essere tale, ma anche di conservare la condizione d'esistenza fondamentale ed essenziale, che è la *durabilità*, ovvero la *continuità* del suo funzionamento in prospettiva del tempo». POTITO, *Economia*, p. 4. In tal senso, unitamente alla coordinazione sistemica, l'azienda deve essere, fra l'altro, «autonoma e duratura». VIGANÒ, *Concetto*, pp. 635-636.

<sup>2</sup> «Se non si può affermare (...) che il fine dell'azienda è la sua *sopravvivenza*, si può, invece, senz'altro affermare che l'azienda ha una tendenza innata, congenita – si potrebbe dire una sua “*vocazione*” – a vivere indefinitamente». CAPALDO, *Azienda*, p. 79.

<sup>3</sup> «La durabilità di un istituto (...) va al di là del permanere delle persone che in un dato momento compongono l'istituto stesso. La continuità e lo sviluppo di un istituto hanno un valore non solo per i suoi membri attuali, ma anche per i suoi membri potenziali futuri e per la collettività in generale». AIROLDI *et al.*, *Economia*, p. 163.

<sup>4</sup> «Tutti hanno interesse affinché l'azienda continui a vivere e, possibilmente a prosperare. (...) Questi soggetti (...) necessitano di informazioni per valutare la capacità dell'azienda di garantire il soddisfacimento dei propri interessi (...) e tutti i soggetti richiedono in primo lu-

Altresì, è un principio oggetto di osservazione anche nel contesto del controllo legale dei conti.

La dottrina anglo-sassone ha invece considerato il principio del *going concern* come un postulato che guida le misurazioni contabili, che non può essere una condizione valida *a priori*, ma deve essere accertata periodicamente<sup>5</sup>. L'utilizzo del principio di continuità nella formazione del bilancio ha nel tempo assunto implicazioni di diversa intensità<sup>6</sup>: la continuità è stata intesa come una mera convenzione, su cui basare la scelta dei criteri di valutazione<sup>7</sup>; è stata declinata come un postulato che spiega la modalità con cui esprimere un giudizio sulla scorta dell'osservazione di prove reali raccolte in tal senso, ovvero raccolte in senso contrario<sup>8</sup>; è stata interpretata come un assunto di base, caratteristica comune ai requisiti fondamentali dell'azienda, da verificare in positivo su un orizzonte temporale prospettico indefinito, ma almeno superiore al periodo a cui si riferisce il bilancio<sup>9</sup>. Di recente il *going concern* o *continuity* è stato qualificato come un'*assumption*, acquisendo un significato più profondo rispetto al passato<sup>10</sup>.

---

go la valutazione di sintesi della capacità dell'azienda di mantenersi in equilibrio economico, durevole condizione di esistenza delle aziende». QUAGLI, *Bilancio*, p. 6.

<sup>5</sup> «*Many accounting theorists consider the going-concern postulate to be a necessary and essential accounting convention. (...) "the possibility of abrupt cessation of activity cannot afford the foundation for accounting". (...) if the going-concern is to be retained, it should be perceived as a prediction. (...) Chambers views a going concern as an entity that is in a continuous state of orderly liquidation, rather than in forced liquidation. (...) The postulate may be viewed as a judgment on continuity based on actual evidence to that effect. (...) the going-concern postulate is a conclusion or a judgment, rather than an assumption. (...) "the entity is viewed as a remaining in operation indefinitely", in recognition of evidence to that effect, not "in the absence of evidence to the contrary"».* RIAHI-BELKAOUI, *Accounting theory*, p. 213. Si veda anche FREMGEN, *Going concern*, p. 649.

<sup>6</sup> In verità, i mutati utilizzi del principio della continuità aziendale non sono una novità, considerato che, nel tempo, anche le finalità di bilancio e i criteri di valutazione sono cambiati. Per approfondimenti, si vedano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, CAT-TURI, *Lezioni*; MACCHIONI, *Patrimoni*; TARTAGLIA POLCINI, *Risorse*.

<sup>7</sup> Si veda, ad esempio, il report predisposto da FMA, *Going concern*.

<sup>8</sup> Questa è l'impostazione prescelta, fra i vari, dallo IAASB.

<sup>9</sup> Tale orientamento emerge dallo IASB.

<sup>10</sup> «*The going concern assumption, that the entity in question will remain in business for an indefinite period, provides perspective on the future of the entity. The going-concern assumption deliberately disregards the possibility that the entity will go bankrupt or be liquidated*». GIBSON, *Financial reporting*, p. 11.

Con riferimento agli studi di *auditing*, il *going concern* è stato un argomento ampiamente esaminato in letteratura e particolare attenzione è stata indirizzata a verificare come la prospettiva sulla continuità possa modificare l'*opinion* che il revisore deve emettere.

Ricerche recenti hanno osservato il comportamento dei mercati finanziari (sia in termini di modifica del processo decisionale dei *capital providers*, sia in termini di variazioni delle quotazioni borsistiche), a seguito dell'emissione della relazione di revisione contenente una *modified opinion* connessa alla continuità aziendale<sup>11</sup>.

Gli studi di *auditing* aventi ad oggetto questa relazione si possono suddividere in tre filoni. Un primo filone ha posto l'attenzione sul processo decisionale del revisore, per comprenderne le determinanti. Un secondo filone ha considerato le conseguenze sulle imprese che ricevono un giudizio non positivo sul *going concern*, osservando se esso rappresenti una «profezia che si auto-avvera». Un terzo filone di studi si è concentrato sull'accuratezza del giudizio sulla continuità<sup>12</sup>.

Spostando l'attenzione dalla dottrina alla prassi contabile, l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) si limita ad affermare che la formazione del bilancio di esercizio si riferisce ad una impresa in funzionamento, vale a dire caratterizzata da una continuità operativa<sup>13</sup>.

Comunque, l'OIC segnala l'esistenza di una relazione fra il *going concern* e la solidità/solvibilità di una azienda: è precisato che i dubbi sulla continuità possono essere indicativi del fatto che il debitore si trovi in una situazione di difficoltà finanziaria (OIC 6 *Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio*).

Maggiore enfasi è stata fornita dall'*International Accounting Standards Board* (IASB), che qualifica il *going concern* come una «*underlying assumption*» del bilancio e, pertanto, è collocato in una posizione sovraordinata rispetto agli altri principi contabili<sup>14</sup>. Lo IASB finalizza l'impiego del *going concern* da parte della direzione in sede di redazione del

---

<sup>11</sup> IANNIELLO-GALLOPPO, *Auditor opinions*, p. 610.

<sup>12</sup> Un recente studio ha esaminato la letteratura sul *going concern* nel campo della revisione aziendale e ha individuato questi tre importanti filoni di studio. CARSON *et al.*, *Going concern*, p. 353 e ss.

<sup>13</sup> Si rinvia a OIC, *Bilancio*, p. 9.

<sup>14</sup> «(...) it is assumed that the entity has neither the intention nor the need to liquidate (...) the scale of its operation». IASB, *Conceptual Framework*. Inoltre, «la continuità si deve anteporre a tutte le altre proposizioni, compresa la finalità». SANNINO, *Framework*, p. 56.

bilancio<sup>15</sup>. Sul punto, le autorità di mercato pongono l'attenzione sull'impiego del principio al momento della valutazione delle poste contabili<sup>16</sup>.

Dalla prospettiva della revisione contabile, l'*International Auditing and Assurance Standards Board* (IAASB) specifica che un'impresa è in continuità se considerata in grado di svolgere la propria attività in un prevedibile futuro<sup>17</sup>. Una definizione ulteriormente particolareggiata è fornita dall'*Auditing and Assurance Standards Board (Australian Government)* che pone enfasi sulla dimensione finanziaria dell'impresa<sup>18</sup>.

Ciò che accomuna i riferimenti dottrinari e professionali è l'evidente associazione del principio del *going concern* al fattore "tempo", quarta dimensione, nell'ambito della quale si dovrebbe valutare, in chiave prospettica, se le condizioni del funzionamento dell'azienda siano valide e sussistenti, instabili o in miglioramento, oppure deteriorate e insufficienti ad assicurare il recupero degli equilibri aziendali<sup>19</sup>.

---

<sup>15</sup> «An entity that cannot rely on the going concern assumption may be unable to realise its assets and discharge its liabilities in the normal course of business. As a consequence, the value of those assets and liabilities may well be impaired in its financial statements». FMA, *Going concern*, p. 3.

<sup>16</sup> «When preparing financial statement, management shall make an assessment of an entity's ability to continue as a going concern». IASB, *IAS 1*, par. 25.

<sup>17</sup> Il Principio di Revisione Internazionale (ISA Italia) 570, par. 1, tratta della responsabilità del revisore relativamente all'utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale per la redazione del bilancio.

<sup>18</sup> «A company (...) is a going concern when it is considered to be able to pay its debts and when they are due, and continue in operation without any intention or necessity to liquidate or otherwise wind up its operations for at least next 12 months the end of the reporting period (that is, financial year end)». AICD-AUSAB, *Going concern*, p. 13.

<sup>19</sup> Nelle scienze fisiche, il tempo è considerato la quarta dimensione (oltre alla distanza, altezza e profondità), la quale ha una "estensione finita ma illimitata". HAWKING, *Tempo*, cap. 3.

Questo concetto è applicabile anche alla continuità aziendale. Infatti, la dimensione "tempo" della continuità, osservata in un certo istante, ha origine nel passato e ha un orientamento prospettico. Eppure, si tratta di un tempo indefinito, privo di data di inizio e proiettato verso un futuro, breve o a lungo termine, senza scadenza. Questo aspetto ha conseguenze in sede di redazione del bilancio d'esercizio. È noto che il bilancio riesce a cogliere gli equilibri economico, patrimoniale e finanziario solo di un definito lasso di tempo e il reddito di periodo può informare in misura limitata sulla capacità dell'azienda di creare valore in un arco temporale esteso. Sul concetto di tempo e continuità si è soffermato CONGIU, *Going concern*, p. 9 e ss. Sulle implicazioni dei principi generali alla misurazione del reddito si vedano ANDREI, *Bilancio*, e PIZZO, *Fair value*.

Tuttavia, ciò che appare poco investigato dalla più recente letteratura sull'argomento è la modalità con la quale è condotta la verifica della sussistenza dei requisiti della continuità aziendale da parte dei revisori. Nel presente scritto, quindi, l'analisi si concentra prevalentemente sull'uso del principio del *going concern* da parte del revisore contabile, almeno per i seguenti motivi.

Nella prospettiva del controllo legale dei conti, il principio della continuità aziendale guida il revisore nell'enunciazione del giudizio sul bilancio. Nella fattispecie, il revisore deve acquisire elementi probativi sull'appropriato utilizzo del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio da parte dell'organo di governo<sup>20</sup> e, conseguentemente, stabilire le implicazioni di eventuali eventi e circostanze che possono far sorgere dubbi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare in funzionamento<sup>21</sup>.

Altresì, l'argomento è particolarmente rilevante considerato che lo IAASB ha di recente rivisitato i nuovi obblighi di comunicazione aggiuntiva nella relazione di revisione. Per quanto attiene alla continuità aziendale, l'ISA 570 è stato riveduto per includere nella relazione di revisione nel paragrafo delle responsabilità della direzione e della responsabilità del revisore, le seguenti informazioni relative al *going concern*: la definizione di presupposto della continuità aziendale secondo i principi contabili adottati per la predisposizione del bilancio; una dichiarazione in merito al fatto che gli amministratori abbiano utilizzato appropriatamente il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio; la precisazione che la continuità aziendale non può essere garantita né dalla

---

<sup>20</sup> Nelle note al bilancio e nella relazione sulla gestione è presente uno specifico spazio informativo dedicato alla continuità aziendale. In particolare, l'organo di governo deve descrivere i rischi e le incertezze, qualora siano stati identificati dei fattori che possono far sorgere il dubbio che la continuità aziendale possa essere compromessa. Si veda quanto prescritto dal codice civile all'art. 2428 c.c., dallo IASB, IAS 1, *Presentation of Financial Statements*, e da IFRS *Practice statement*, 2010.

<sup>21</sup> «Sulla base degli elementi probativi acquisiti, il revisore deve concludere se, a suo giudizio, esista un'incertezza significativa legata a eventi o circostanze che, considerati singolarmente o nel loro complesso, possano far sorgere dei dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare a operare come un'entità in funzionamento. Sussiste un'incertezza significativa se l'entità del suo impatto potenziale e la probabilità che essa si verifichi è tale che, a giudizio del revisore, si rende necessaria un'informativa appropriata sulla natura e sulle implicazioni di tale incertezza (...)». IAASB, *Continuità aziendale*, par. 17.

direzione, né dal revisore. Inoltre, nel caso di identificazione di un'incertezza significativa, adeguatamente illustrata nel bilancio, il revisore dovrà includere una sezione dal sottotitolo "*Material uncertainty related to going concern*" con lo scopo di attirare l'attenzione del lettore sulle note del bilancio che comunicano le questioni in oggetto e di spiegare che i fatti e gli eventi indicano l'esistenza di un'incertezza e che nonostante ciò il giudizio è senza modifica.

Invero, la verifica sulla continuità aziendale non è un tema nuovo nell'ambito della revisione aziendale<sup>22</sup>. Eppure, la prassi internazionale ha sentito l'esigenza di apportare ulteriori modifiche allo standard di riferimento alla luce dei problemi emersi in tempi più recenti.

Ci si riferisce al promanarsi degli effetti generati dalla crisi finanziaria che ha avuto origine nel 2007<sup>23</sup>. Le Autorità di Vigilanza hanno evidenziato che un particolare fattore di rischio per la continuità aziendale è l'accesso al credito bancario da parte delle imprese<sup>24</sup>. In generale, si auspica che il revisore abbia contezza dei mutamenti ambientali e di come questi possano incidere sulla performance dell'impresa.

A titolo esemplificativo, si rifletta sul fatto che il revisore deve vagliare la stabilità del sistema finanziario, ovvero, verificare la probabilità che

---

<sup>22</sup> Limitatamente al caso italiano, è sufficiente richiamare la Comunicazione CONSOB n. DAC/RM/95001593 del 24 febbraio 1995, che discuteva del principio di revisione sulla continuità aziendale emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Consiglio Nazionale dei Ragionieri. Per una analisi evolutiva dei principi di revisione in Italia, si veda MARCHI, *Revisione*, p. 105 e ss.

<sup>23</sup> È noto l'intervento da parte delle Autorità di Vigilanza Italiane, che hanno posto molta attenzione alla continuità aziendale rispetto alle difficili condizioni economiche e di mercato, prodotte dalla grave crisi finanziaria ed economica. Documento Banca d'Italia/Consob/Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009. Nel medesimo periodo, lo IAASB ha emanato un documento dal titolo "*Audit Considerations in Respect of Going Concern in the Current Economic Environment*", ponendo particolare enfasi sulla circostanza che la crisi del credito e la recessione economica hanno ridotto la possibilità di accesso ai finanziamenti da parte delle imprese, sottolineando come tale problematica debba essere presa in considerazione dal revisore per supportare la propria opinione sul *going concern*.

<sup>24</sup> Per le piccole e medie imprese (PMI) la questione è ancora più delicata, considerato che «le Pmi non quotate non sono tenute a far certificare il proprio bilancio da una società di revisione, né ad applicare i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Si tratta di un assetto coerente con l'esigenza di adeguare i costi di *compliance* alla dimensione dell'impresa, ma che ha come conseguenza quella di rendere l'informativa finanziaria sulle PMI fortemente disomogenea a livello europeo e di qualità non adeguata alle esigenze conoscitive degli investitori». VEGAS, *Discorso*.

lo stesso possa subire irrigidimenti a danno delle imprese che poggiano il loro modello di business sul sostegno delle banche. Infatti, il revisore potrebbe trovarsi nella circostanza di emanare una relazione con una *opinion* senza modifiche, al più accompagnata da un richiamo d'informativa sulla continuità aziendale, e poi essere immediatamente smentito dal sistema bancario che, nell'ipotesi più frequente, potrebbe chiedere la revoca di affidamenti concessi, sulla base di fondati motivi riconducibili alla non adeguata performance dell'impresa, innescando una crisi economico-finanziaria, possibilmente irreversibile<sup>25</sup>.

Pure non è infrequente la situazione in cui il revisore si trovi nell'impossibilità di esprimere un giudizio, a causa di forti incertezze sul *going concern* e l'impresa continui ad operare sul mercato per svariati anni per poi, magari, riuscire anche a superare la crisi<sup>26</sup>. Segnatamente, si ipotizza che ogni eventuale scostamento fra la "certezza" della continuità aziendale, manifestata dall'organo di governo in sede di redazione del bilancio e la "incertezza" sull'effettiva capacità dell'azienda di poter continuare a perdurare nel tempo, comunicata dal revisore legale all'esito dell'emissione della relazione, adombra un'applicazione quantomeno *sogettiva* del principio del *going concern*, con inevitabili implicazioni sulla qualità della comunicazione economico-finanziaria<sup>27</sup>.

I recenti orientamenti dottrinari, le applicazioni del *going concern* suggerite dagli organismi professionali, il proliferare dei modelli predittivi sulla continuità e la varietà delle variabili osservate dai revisori legali per emettere un giudizio che tenga conto della verifica dei presupposti della continuità aziendale hanno rappresentato un forte stimolo a trattare il presente studio.

---

<sup>25</sup> «Some have suggested a need to revisit the financial reporting requirements, questioning the adequacy and timeliness of management's disclosures about going concern. There is also a concern that auditor statements on going concern could serve to widen the expectations gap if users did not understand that such statements were not a guarantee as to the entity's future viability, or if the meaning of the term "material uncertainty" and the requirements for disclosure of such uncertainties were not clearly defined across different financial reporting frameworks». Documento predisposto dall'*Auditor Reporting Implementation Working Group* dello IAASB, *Auditor reporting on going concern*, 30 gennaio 2015.

<sup>26</sup> Per un inquadramento della continuità aziendale nella crisi d'impresa, si veda ADAMO-FASIELLO, *Continuità*.

<sup>27</sup> «The fact that some banks fails soon after receiving unqualified audits (...) does cause to question exactly how useful audit currently is». THE SHERMAN INQUIRY, *Going concern*, p. 15.

L'obiettivo del lavoro è individuare quali siano le criticità che il revisore deve affrontare per giungere alla formazione di un giudizio sulla continuità aziendale e verificare la modalità con cui questi espone, nella propria relazione, i dubbi e le incertezze sull'utilizzo del presupposto della continuità aziendale da parte della direzione.

Le principali domande di ricerca, di seguito esplicitate, attengono all'approfondimento delle criticità sollevate dagli organismi professionali contabili e di revisione, dalla letteratura internazionale e dall'osservazione delle relazioni di revisione emesse sulle società quotate italiane.

In sintesi, nella restante parte del lavoro si focalizza l'attenzione sui seguenti quesiti.

- Quali sono i soggetti interessati al processo di valutazione della continuità aziendale e le difficoltà da essi riscontrate? Quale procedura dovrebbe seguire la direzione per valutare la continuità aziendale? Come la continuità aziendale deve essere comunicata dalla direzione? Quali sono le principali difficoltà del revisore nel comprendere se la direzione ha applicato correttamente il presupposto della continuità aziendale?

- Quali sono le principali criticità riscontrate dalla letteratura nel processo di formazione del giudizio di revisione circa il corretto impiego del presupposto della continuità aziendale da parte della direzione? Può un giudizio con modifiche a causa di dubbi e incertezze sulla continuità aziendale essere segnaletico di una futura crisi aziendale o influenzare le quotazioni nei mercati finanziari?

- Quali sono le argomentazioni che i revisori forniscono nelle relazioni, con riferimento all'applicazione del presupposto della continuità aziendale da parte della direzione? Quali sono gli eventi, le circostanze e le variabili discusse dal revisore nella relazione, a sostegno del caso che possono sorgere dubbi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come in funzionamento e che, quindi, possono influire sulla formazione del giudizio? Come è possibile migliorare le procedure di valutazione del rischio previste dell'ISA 570?

Dal punto di vista metodologico, per rispondere alle sopra indicate domande, sono stati esaminati i *position papers/standards* emessi da organismi contabili e di revisione, nazionali ed internazionali, e la letteratura di riferimento, individuando le più recenti tendenze della prassi e dei principali filoni di ricerca. Tale disamina è stata, altresì, utile a elaborare un *framework* da applicare ad una analisi empirica del contesto italiano, volta a esaminare, nel dettaglio, il contenuto delle relazioni di revisione e,



in particolare, a catalogare le argomentazioni fornite da tali soggetti.

Il presente lavoro è strutturato in tre capitoli.

Il primo capitolo si sofferma su diversi aspetti critici della verifica in ordine alle condizioni di *going concern*, che emergono dalla consultazione dei documenti redatti dagli organismi professionali di contabilità e revisione. Anzitutto, si discute il significato del principio di continuità, considerandone le implicazioni in presenza di difficili e incerte condizioni economiche dell'azienda, tenendo conto dei soggetti coinvolti, dei soggetti interessati e della procedura da porre auspicabilmente in essere. Quindi, si esamina come il rischio di liquidità incida sulla formazione di un giudizio circa la capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. Inoltre, si discutono le principali difficoltà di comunicazione dello stato di *going concern* nel *financial report*. In ultimo, si sollevano alcune questioni specifiche del lavoro che il revisore è chiamato a svolgere.

Il secondo capitolo esamina la letteratura di riferimento in materia di *auditing*. In particolare, sulla base dei filoni di ricerca individuati (sopra segnalati), si affrontano le principali criticità relativamente ai fattori che condizionano il processo di formazione del giudizio di revisione, all'accuratezza del giudizio e agli effetti che subisce l'impresa a seguito di una *modified going concern opinion*.

Il terzo capitolo presenta la *content analysis* e si considerano gli studi di *auditing* che, in precedenza, hanno impiegato questa tecnica per raggiungere i propri obiettivi di ricerca. Quindi, si presentano i risultati della ricerca empirica, ponendo particolare attenzione alle argomentazioni adottate dai revisori quando devono esprimersi sull'impiego del presupposto della continuità aziendale. In ultimo, si offrono suggerimenti su come migliorare le procedure di valutazione del rischio previste dall'ISA 570 Continuità aziendale (paragrafi A2-A6), proponendo una tassonomia di argomentazioni che comprendano l'osservazione sia di fattori avversi, sia di fattori di mitigazione, utili alla comprensione dello stato di continuità dell'azienda.



# Gli orientamenti professionali sulla continuità aziendale

SOMMARIO: 1. Inquadramento preliminare. – 2. I soggetti interessati alla continuità aziendale. – 3. La procedura di verifica della continuità aziendale. – 4. La *disclosure* sulla continuità aziendale nel *financial report*. – 5. La posizione dei revisori sulla continuità aziendale.

## 1. Inquadramento preliminare

Il presente capitolo è destinato a rispondere al primo *set* di domande di ricerca, illustrate nell'introduzione al volume, di seguito riproposte testualmente per comodità espositiva.

*Quali sono i soggetti interessati al processo di valutazione della continuità aziendale e le difficoltà da essi riscontrate? Quale procedura dovrebbe seguire la direzione per valutare la continuità aziendale? Come la continuità aziendale deve essere comunicata dalla direzione? Quali sono le principali difficoltà del revisore nel comprendere se la direzione ha applicato correttamente il presupposto della continuità aziendale?*

Per rispondere alle sopra indicate domande di ricerca, sono stati consultati documenti di vario genere, quali *position papers*, linee guida, *comment letters* susseguenti alle proposte di modifica ai principi contabili e di revisione, emessi dai più importanti organismi professionali nazionali, internazionali e sovranazionali<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> L'elenco degli organismi contabili e di revisione è stato selezionato individuando, *in primis*, gli enti nazionali. Quindi, è stata verificata l'esistenza di documenti aventi a oggetto il *going concern*, emessi dagli organismi stranieri. Fra questi ultimi, è degno di nota il progetto condotto dall'*United Kingdom Sharman Panel of Inquiry*, che aveva invitato il

Prima di proseguire nell'approfondimento dei temi accennati, è necessario procedere alla preliminare disamina delle implicazioni del concetto di *going concern*.

Gli organismi professionali propongono una varietà di definizioni del *going concern*, che tuttavia presentano caratteri comuni, ancorché contraddistinte da talune sfumature differenziali<sup>2</sup>. La quasi totalità di tali definizioni verte prevalentemente sul collegamento della continuità aziendale alla dimensione finanziaria dell'impresa, in particolare alla capacità di estinguere i propri debiti e all'intenzione della direzione di continuare a operare nel breve periodo (almeno nei successivi dodici mesi)<sup>3</sup>.

Di recente anche lo IASB si è interrogato sull'importanza e sul ruolo che il *going concern* deve avere all'interno del *financial reporting*. Lo IASB ha confermato la posizione della continuità aziendale come *underlying assumption* e ha indicato tre situazioni in cui l'assunto deve essere impiegato: in sede di misurazione delle attività e delle passività; in fase di identificazione delle passività; in occasione dell'allestimento della *disclosure* sull'impresa<sup>4</sup>.

---

*Financial Reporting Council* (FRC) a esaminare la relazione fra il *going concern* e il rischio di liquidità. Inoltre, sono stati consultati i documenti emanati dallo IASB e dallo IAASB, come organismi sovranazionali, rispettivamente, di contabilità e di revisione.

<sup>2</sup> Per tutte si forniscono le definizioni proposte dallo IASB e dallo IAASB. «(...) Un'entità deve redigere il bilancio nella prospettiva della continuazione dell'attività a meno che la direzione aziendale non intenda liquidare l'entità o interromperne l'attività, o non abbia alternative realistiche a ciò. (...) Nel determinare se il presupposto della prospettiva della continuazione dell'attività è applicabile, la direzione aziendale tiene conto di tutte le informazioni disponibili sul futuro, che è relativo ad almeno, ma non limitato a, dodici mesi dopo la data di chiusura dell'esercizio. Il grado dell'analisi dipende dalle specifiche circostanze di ciascun caso». IASB, IAS 1, par. 25-26. «In base al presupposto della continuità aziendale, un'impresa viene considerata in grado di continuare a svolgere la propria attività in un prevedibile futuro. I bilanci redatti per scopi di carattere generale sono predisposti sulla base del presupposto della continuità aziendale, a meno che la direzione intenda liquidare l'impresa o interromperne l'attività o che non abbia alternative realistiche a tale scelta (...)». IAASB, *Continuità aziendale*, par. 2.

<sup>3</sup> «*A company is a going concern when it is considered to be able to pay its debts and when they are due, and continue in operation without any intention or necessity to liquidate or otherwise wind up its operations for a least the next 12 months*». AICD-AUASB, *Going concern*, p. 13.

<sup>4</sup> Tuttavia, lo IASB ha elencato anche altre situazioni, suggerite dai *respondents* al progetto di rivisitazione del *conceptual framework*: «*when making decisions about the presentation of items as current or non-current in the statement of financial positions;*

Si noti che le sopra descritte implicazioni sono strettamente connesse alla gran parte delle pubblicazioni emanate dagli organismi contabili e di revisione, risalenti al momento in cui le imprese stavano affrontando le complicazioni legate alla crisi economica<sup>5</sup>.

Ovviamente la crisi internazionale ha avuto un impatto negativo sulla performance aziendale che, in verità, ha fortemente investito anche il processo di formazione del bilancio. Tale documento ha subito conseguenze collegate ai risultati economici negativi e alla situazione di *stress* finanziario registrati dalle imprese. Infatti, il configurarsi di assenza di continuità aziendale ha mostrato che l'impalcatura contabile adoperata dalle imprese in crisi proseguiva ad essere quello tipico delle entità in funzionamento. In questo modo, i valori di bilancio, che discendevano da questa impostazione, erano privi di un reale significato economico, perché non derivanti da una impostazione tecnico-concettuale corretta.

Gli organismi professionali di riferimento hanno tentato di comprendere le ragioni per cui le imprese in crisi continuassero a presentarsi al mercato ancora come in ordinario funzionamento e hanno individuato come principale criticità il ritardato riconoscimento dello stato di difficoltà aziendale, a causa del mancato (o scarso) processo di valutazione sulla capacità dell'impresa di continuare a operare, che avrebbe dovuto effettuare periodicamente la direzione<sup>6</sup>.

L'attenzione è stata posta, principalmente, sulle aziende classificate come enti di interesse pubblico<sup>7</sup>. Per questa categoria di impresa, le difficoltà incontrate nel valutare e comprendere lo stato di *going concern* o di

---

*and when assessing control in the asset definition, for example, when an investor's agreement requires the transfer of joint assets to the other investors if one investor is unable to continue in operation as going concern». IASB, Going concern, p. 3.*

<sup>5</sup> Sul punto, si veda l'analisi condotta da SCEA, *Auditors*, p. 38.

<sup>6</sup> È interessante notare come la continuità aziendale sia riconosciuta come un concetto base del business, oltre che un principio fondamentale per la redazione del bilancio. «*Going concern is a basic business concept which is also a fundamental principle underlying the preparation of the vast majority of annual reports*». AICD-AUASB, *Going concern*, p. 9.

<sup>7</sup> È d'uopo ricordare che, almeno per la legislazione italiana, gli enti di interesse pubblico sono sottoposti a disposizioni speciali emanate da CONSOB, Banca d'Italia e IVASS, in virtù della rilevanza economica e dell'impatto sui mercati finanziari del loro business. È evidente che, considerata l'importanza economica degli enti di interesse pubblico, le analisi compiute dagli organismi professionali sulla continuità aziendale sono state concentrate prevalentemente su queste tipologie di aziende.

*gone concern* della impresa non riguardano esclusivamente la direzione. Anzi, sotto la lente di ingrandimento è finito anche il lavoro svolto dagli *auditors*, i quali devono assicurare, mediante l'emissione della relazione di revisione, che la direzione abbia valutato adeguatamente la corretta applicazione del presupposto della continuità aziendale. Anche in questa circostanza, un aspetto molto delicato è la comprensione di come il revisore si formi una idea circa la capacità dell'azienda di continuare a operare nel tempo e come la loro interpretazione del fenomeno possa essere confrontata con la percezione della direzione circa il futuro divenire della gestione.

Le problematiche appena accennate sono oggetto di approfondimento, perché le verifiche condotte dalla direzione sul *going concern* e vagliate dai revisori influenzano direttamente le decisioni che potrebbero assumere gli *users* dell'informativa economico-finanziaria, i quali dovranno stabilire, in via autonoma e sulla scorta delle informazioni rese note nel *financial report* e nella relazione di revisione, le potenziali implicazioni delle condizioni sottostanti l'applicazione (o disapplicazione) del presupposto della continuità.

Il capitolo si sofferma su diversi aspetti critici della verifica sulle condizioni di *going concern*. Anzitutto, si descrivono le aspettative dei soggetti interessati alla continuità aziendale<sup>8</sup>. Quindi, si esamina come l'analisi dei rischi sia necessaria per la formazione di un giudizio circa la capacità dell'impresa di continuare a operare in funzionamento. Inoltre, si affrontano le principali difficoltà di comunicazione dello stato di *going concern* nel *financial report*. In ultimo, si sollevano alcune criticità specifiche sul lavoro che il revisore è chiamato a svolgere.

---

<sup>8</sup> «*The history of the going concern concept has some relevance here. Early in the development of accounting, it was recognised that periodic statements of account of the commercial activities of an entity could be drawn up from different perspectives about the future of the entity. The accounting information most useful for users might be different depending on whether the entity was or was not expected to continue in operation indefinitely. (...) Originally, therefore the relevance of the going concern (or continuity) concept in accounting developed out of this idea that, in order to be useful to users, the accounting information should be prepared on the basis of an appropriate perspective of the operational future of the entity. Since most commercial enterprises are expected to be going concerns, the convention was adopted that, unless there is contrary information, an entity should be assumed to be a going concern when drawing up financial information*». THE SHARMAN INQUIRY, *Going concern*, pp. 28-29.

## 2. I soggetti interessati alla continuità aziendale

La *congerie* di definizioni sulla continuità aziendale proposte nel precedente paragrafo conduce a ritenere che la prova della sussistenza del presupposto sottostante transiti attraverso l'osservazione di due fattori: il primo è oggettivo (*capacità di pagare i propri debiti*); il secondo è soggettivo (*intenzione di continuare a operare nel breve periodo*).

In linea generale, questa verifica deve essere compiuta dalla direzione, la quale deve stabilire se il bilancio deve essere redatto secondo una logica di continuità (*going concern basis*) ovvero deve essere predisposto accogliendo una logica di liquidazione (*break-up basis*).

La questione è solo apparentemente semplice. Invece, cogliere il passaggio da uno *status* di *going concern* a uno di *gone concern* richiede delle valutazioni supportate da evidenze concrete.

Negli standard professionali non sono indicati gli strumenti e le modalità con cui la direzione possa individuare il modificarsi delle condizioni di funzionamento; invece, è diffusamente noto, l'attività di valutazione è demandata alla direzione che, nel rispetto delle proprie competenze e responsabilità, deve svolgere questo compito almeno ogni volta in cui il bilancio è formalmente redatto per fini pubblicistici. L'esito della valutazione è poi oggetto di specifica *disclosure* in una sezione del *financial reporting*.

Il risultato dell'attività valutativa condotta dalla direzione è oggetto di successivo controllo da parte dei revisori, i quali hanno la responsabilità di verificare che l'applicazione del presupposto della continuità aziendale da parte della direzione sia appropriato. Le modalità, generalmente accettate, con cui occorre effettuare la revisione sono descritte nell'apposito documento ISA 570 *Continuità aziendale*.

Le conclusioni cui giunge il revisore sull'attività di controllo sono rese note in modo implicito oppure esplicito nella relazione di revisione<sup>9</sup>. La

---

<sup>9</sup> In caso di giudizio senza modifiche, la continuità aziendale non è espressamente discussa (a eccezione di un eventuale richiamo di informativa). Perciò, in assenza di indicazioni contrarie, si presume che non sussistano dubbi e incertezze tali da compromettere, anche solo potenzialmente, la capacità dell'impresa di continuare a operare in funzionamento e la modalità con cui è stato redatto il bilancio. Per contro, in caso di giudizio con modifiche (ossia con rilievi, negativo o impossibilità di esprimere un giudizio), il revisore è tenuto a fornire una adeguata informativa e discutere l'applicazione del presupposto della continuità aziendale da parte della direzione. Si rinvia all'introduzione, circa le recenti novità sul tema.

relazione deve avere a riferimento il medesimo periodo temporale usato dalla direzione, ovvero, deve coprire un arco temporale che giunga almeno fino al periodo di emissione della relazione successiva.

I destinatari dell'informazione sul *going concern* sono non solo i *capital providers* (intesi come gli *existing and potential investors, lenders and other creditors*, considerati destinatari preferenziali dell'informazione economico-finanziaria, così come contemplato dal *Conceptual Framework for Financial Reporting* emanato dallo IASB), bensì, in maniera più ampia, tutti gli *stakeholders*, i quali devono essere messi in condizione di apprezzare, in chiave prospettica, la solvibilità e la liquidità dell'impresa<sup>10</sup>.

Rispetto alle predette categorie di soggetti si rilevano talune problematiche potenzialmente in grado di inficiare la correttezza del processo di valutazione dell'applicazione del principio di continuità aziendale, che dovrebbe sistematicamente fluire tra questi e che invece è caratterizzato da lacune sia procedurali, sia informative. Sebbene tali questioni saranno oggetto di più specifica trattazione in un momento successivo, occorre in tale sede fornire alcune direttrici concettuali essenziali del menzionato conflitto.

In estrema sintesi, da una parte, esiste la crescente pressione da parte degli *users* al fine di ottenere un'informativa sempre più estesa sulle prospettive di funzionamento dell'impresa – che presuppone una procedura di valutazione altrettanto pervasiva da parte del *management* – e, dall'altra, si innesca il rischio che il redattore di bilancio possa fornire, invece, una *disclosure* inadeguata alle circostanze e alle esigenze conoscitive dei molteplici *stakeholders*, risultato di un processo di ricostruzione dei fatti inefficace e mal congegnato.

È inevitabile, quindi, che si crei un *expectation gap* fra ciò che la direzione dovrebbe ricostruire e comunicare (e i revisori controllare) e ciò che i destinatari della *disclosure* sono interessati ad apprendere.

In considerazione dell'esistenza di questo *expectation gap*, il dibattito professionale, dopo i primi anni della crisi, si è indirizzato verso la creazione di un *framework* che vede coinvolti tutti gli attori, quali i redattori del bilancio, i revisori e i destinatari dell'informazione, in modo che pos-

---

<sup>10</sup> In merito ai destinatari dell'informazione economico-finanziaria, si veda INCOLLINGO, *Informativa*, p. 325 e ss. L'Autore sottolinea anche che la ricchezza del contenuto informativo del bilancio per i suoi molteplici destinatari è dimostrata dalla circostanza che questo tipo di documento si presta a svariate rielaborazioni foriere di ulteriori e diverse modalità di rappresentazione dei risultati.



sano essere allineati i comportamenti manageriali (la direzione) con le esigenze di chi è chiamato a esprimersi sul loro operato (i revisori) e con chi impiega l'informazione (gli *stakeholders*)<sup>11</sup>.

L'inchiesta commissionata dal *Financial Reporting Council*, nota anche come *The Sharman Inquiry*, ha confermato il fallimento del tentativo di sistematizzazione accennato e individuato le motivazioni sottostanti ai permanenti *gaps* sopra menzionati.

Fra le principali motivazioni, è stata individuata una discrasia fra il processo di verifica compiuto dalla direzione e il processo di comunicazione del risultato della stessa verifica. Questa discrasia è riconducibile alla circostanza che, in linea generale, nell'assenza di specifiche procedure univocamente impiegate per la valutazione della continuità aziendale, la direzione tende ad appoggiarsi su quelle già esistenti per la redazione dell'informativa obbligatoria. Tuttavia, l'orientamento temporale del bilancio (inteso nella sua veste tradizionale) è differente dall'orientamento temporale del *going concern statement*: il primo è percepito dagli *users* come uno strumento informativo orientato al passato<sup>12</sup>, mentre il secondo è inteso come una *disclosure* rivolta al futuro. Proprio a causa di questa diversità, gli *users* si trovano a fronteggiare l'impossibilità di comprendere fino in fondo le implicazioni del giudizio sulla continuità, non potendone capire in modo trasparente le modalità di valutazione sottostanti<sup>13</sup>.

Invero, *The Sharman Inquiry* afferma con vigore che gli *users* dovrebbero avere la possibilità di comprendere il cambiamento di *status* da *going concern* a *gone concern*, e il modo in cui ciò viene apprezzato dalla direzione (e controllato dal revisore) dal tenore delle sezioni narrative di bilancio. Tuttavia, la soglia che separa una impresa in condizioni di *going concern* dallo stato di *gone concern* è molto difficile da cogliere, se non quando si è palesemente manifestata la volontà o l'esigenza di mettere in

---

<sup>11</sup> In tal senso sono considerati: «*better risk decision-taking; ensuring that investors and other stakeholders are well-informed about those risks; and sustaining an environment in which economic and financial distress is recognised and acknowledged sooner rather than later*». THE SHARMAN INQUIRY, *Going concern*, p. 3.

<sup>12</sup> Sul ruolo del bilancio si rinvia a DELL'ATTI, *Reddito*.

<sup>13</sup> «*Since statutory audit is concerned mainly with companies' financial statements for the past period, it is largely backward-looking, though it includes a view that the company remains a going concern. This limitation is not always understood. Auditors' endorsements of financial statements are sometimes taken as forecasts of good financial health. Misunderstandings on these lines help to form an "expectations gap"*». THE SHARMAN INQUIRY, *Going concern*, p. 15.

liquidazione l'azienda. Quindi, non è inverosimile affermare che la *disclosure* su dubbi e incertezze circa l'applicazione del presupposto della continuità aziendale sia attendibile (e affidabile) solo quando l'impresa è prossima alla bancarotta.

Invece, nel caso in cui esistano tali dubbi e incertezze, ma la situazione di bancarotta si manifesterà in maniera non imminente, la *disclosure* sul *going concern* perde la sua efficacia informativa, perché il bilancio sarebbe stato redatto secondo quelle regole contabili che poggiano proprio sul presupposto (errato) dell'impresa in funzionamento.

Verosimilmente, per colmare l'*expectation gap*, sopra delineato, non è tanto rilevante definire cosa si intenda per *going concern* e quali siano le condizioni dell'impresa per essere classificata come *gone concern*. Piuttosto, si sta diffondendo la consapevolezza che occorre creare una procedura di valutazione formalizzata che deve adoperare la direzione, in grado di cogliere i fattori oggettivi e soggettivi che influenzano la continuità aziendale. Inoltre, questa procedura seguita dalla direzione deve essere trasposta, in chiave descrittiva, all'interno di una specifica sezione della *disclosure*, senza che questa si limiti a esporre un giudizio sulla continuità privo di appropriate evidenze ed analisi. I paragrafi successivi descriveranno in maniera più dettagliata questi due essenziali aspetti.

### *3. La procedura di verifica della continuità aziendale*

In presenza di una serie continua di risultati economici positivi e in assenza di segnali predittivi di disequilibri finanziari, può apparire superfluo, per la direzione, discutere delle ipotesi sottostanti all'applicazione del presupposto della continuità. Ciononostante, a seguito del prorogarsi della crisi internazionale, anche le aziende solide sono chiamate a fornire informazioni nel bilancio sulla modalità con cui è salvaguardata la continuità aziendale.

Nel precedente paragrafo è emersa la necessità che la direzione debba sviluppare una procedura formalizzata per accertare la corretta applicazione del presupposto della continuità aziendale. Questa procedura non può prescindere dal monitoraggio dei rischi associati al *business model* dell'impresa.

L'idea di fondo è promuovere il monitoraggio della continuità aziendale, orientato all'individuazione e alla mitigazione dei principali fattori

di rischio, che possano comprometterne l'ordinario funzionamento<sup>14</sup>. Questa procedura serve, anzitutto, alla direzione, che spesso confida troppo sulle proprie capacità manageriali con un eccesso di ottimismo<sup>15</sup>. Inoltre, questa procedura dovrà essere spiegata nelle sezioni narrative del *financial report*, contrariamente a una prassi consolidata che non contempla né simili condotte, né l'allestimento di una informativa dedicata.

In verità, questo suggerimento è in linea con l'impostazione dello IASB, che ha ampliato la sfera informativa del *financial reporting*, per includere maggiori informazioni sul modello di business e sulla modalità con cui i rischi aziendali sono gestiti, controllati e monitorati, con l'obiettivo di rendere l'informazione economico-finanziaria utile ai terzi per prendere decisioni<sup>16</sup>.

Alla luce di ciò e delle implicazioni discusse nel precedente paragrafo, è necessario segnalare che l'obiettivo di realizzare un'informativa sulla continuità aziendale volta a incoraggiare comportamenti manageriali virtuosi, sarà raggiungibile solo predisponendo una procedura di verifica più adeguata e scrupolosa, in grado di servirne gli scopi. Difatti, i risultati di tale procedura, oltre ad agevolare il buon governo dell'impresa, renderebbero l'informazione sul *going concern* più attendibile e, quindi, utile a tutti gli *stakeholders*, non solo dal punto di vista del semplicistico apprezzamento della sussistenza della condizione di *going concern*, ma più in generale per quanto attiene il processo che ha condotto a tale giudizio<sup>17</sup>.

Non si può sottacere che la sezione narrativa dedicata alla continuità aziendale sarebbe priva di utilità, se la direzione non raccogliesse ed esa-

---

<sup>14</sup> «A key lesson that emerged for banks in the credit crisis was the importance of stress testing the impact on the entity's solvency and liquidity of a range of scenarios and of considering what level of stress would be necessary to cause the entity's insolvency». THE SHARMAN INQUIRY, *Going concern*, p. 6.

<sup>15</sup> In effetti, secondo la medesima logica, il principio di prudenza è entrato nel *set* dei principi contabili, quale contrappeso necessario all'eccesso di ottimismo del management. Per approfondimenti, si rinvia a COOPER, *Prudence*, p. 1 e ss.

<sup>16</sup> Sul punto è sufficiente considerare la revisione del trattamento contabile e dell'informativa degli strumenti finanziari, oggetto di un nuovo standard (l'IFRS 9, Strumenti finanziari), in sostituzione del precedente IAS 39, allineato all'IFRS dedicato alla disclosure sugli strumenti finanziari. Per approfondimenti si veda GIUNTA *et al.*, *Disclosure*. Altresì, si veda MAGLIO, *Rappresentazione*.

<sup>17</sup> In tal senso, il documento *The Sharman Inquiry*, cita i seguenti esempi: «good risk decisions, informing stakeholders about those risks and early identification and attention to economic and financial distress». THE SHARMAN INQUIRY, *Going concern*, prefazione.

minasse adeguatamente le informazioni utili allo scopo. In questa circostanza, la verifica della corretta applicazione del presupposto della continuità aziendale si ridurrebbe a un mero esercizio formale e questa sezione informativa, ampliata per soddisfare le attese informative degli *stakeholders*, non consentirebbe di ridurre il *gap* fra le aspettative sulla *disclosure* e ciò che la direzione di fatto comunica sulla continuità aziendale<sup>18</sup>.

Per rendere la procedura di verifica della continuità aziendale più robusta occorre individuare accuratamente le *assumptions* sottostanti all'atteso ordinario funzionamento aziendale e documentare, con fonti attendibili, come si è giunti alla loro formazione. Inoltre, in sede di predisposizione della narrativa, per rafforzare la percezione che la procedura seguita non sia stata solamente formale, la direzione potrebbe addirittura documentare, a consuntivo, se le previsioni sulla continuità svolte nell'esercizio precedente e le *assumptions* impiegate per supportare queste previsioni siano state effettivamente accurate e, nel caso, giustificare eventuali scostamenti<sup>19</sup>.

Anche la valutazione delle variabili ambientali può servire allo scopo. Tuttavia, un ambiente economico turbolento non si traduce necessariamente in riconoscimento di difficoltà dell'impresa a operare in continuità<sup>20</sup>. Sicché, la direzione deve determinare attentamente l'esistenza di in-

---

<sup>18</sup> «*There are a number of ways in which the current requirements [cfr. nota 6] present barriers to these desired behaviours: expectation gaps persist about when to give more detailed disclosure about going concern; the perception that a high hurdle for doing so implies less need for a robust going concern process and for stakeholders to understand the key risks and vulnerabilities below this threshold; and the binary disclosure model heightens fears that significant doubts disclosed will become a self-fulfilling prophecy of failure*». THE SHARMAN INQUIRY, *Going concern*, prefazione.

<sup>19</sup> «*We support a move to a disclosure model (...) in which the directors always report how they arrived at the going concern statement, as part of their discussion of strategy and principal risks in the company's narrative report, with the audit committee report confirming that a robust process has been undertaken and illustrating its effectiveness*». ICAA, *Going concern*, p. 2.

<sup>20</sup> Fattori da prendere in considerazione per questa tipologia di verifica potrebbero essere i seguenti: «*The degree of uncertainty about a future event or condition will increase as the length of the period increases, until that event or condition is expected to occur; an assumption that was made in the last going concern assessment may not remain valid for the current assessment; larger and more complex companies as well as those particularly sensitive to external factors will require significantly more judgments about the outcomes of future events and conditions*». AICD-AUASB, *Going concern*, p. 18.